

MIGRANTI

n
e
w
s





NO AL RAZZISMO

MANIFESTAZIONE NAZIONALE

ROMA 17 OTTOBRE 2009
PIAZZA DELLA REPUBBLICA-14.30


- Regolarizzazione generalizzata per tutti
- Abrogazione del pacchetto sicurezza
- Accoglienza e diritti per tutti
- No ai respingimenti e agli accordi bilaterali che li prevedono
- Rottura netta del legame tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro
- Diritto di asilo per rifugiati e profughi
- Chiusura definitiva dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)
- No alla contrapposizione fra italiani e stranieri nell'accesso ai diritti
- Diritto al lavoro, alla salute, alla casa e all'istruzione per tutte e tutti
- Mantenimento del permesso di soggiorno per chi ha perso il lavoro
- Contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone gay, lesbiche, transgender
- A fianco di tutti i lavoratori e le lavoratrici in lotta per la difesa del posto di lavoro

per adesioni:
comitatoroma17ottobre@gmail.com
www.17ottobreantirazzista.org

Bollettino informativo dell'immigrazione

Speciale Decreto Sicurezza

Sommario:



Speciale Decreto Sicurezza	1
Adesione alla manifestazione del 17 ottobre	2
Legge 94/2009: le novità in materia di immigrazione	3
Eccezioni di legittimità costituzionale	5
Disposizioni regionali sulle norme del pacchetto sicurezza	6
E per finire...una buona notizia!	7

La CGIL aderisce alla grande manifestazione nazionale contro il razzismo, indetta dal Comitato 17 ottobre a Roma.

Il pericolo del razzismo ormai dilaga nel nostro paese, la CGIL ha combattuto e combatte questo fenomeno che lede la nostra democrazia, realizzando iniziative sociali e culturali, che hanno visto protagoniste le nostre strutture: "Stesso Sangue Stessi Diritti" e insieme a tante associazioni antirazziste la Campagna "Non aver paura, apriti agli altri, apri ai diritti", per affermare i diritti civili, sociali e politici dei cittadini immigrati a partire dal diritto di voto amministrativo e della cittadinanza.

Al contrario il Governo Berlusconi, con l'approvazione di così detto "pacchetto sicurezza", fomenta xenofobia e disuguaglianze nella società. Anche la regolarizzazione di questi giorni, per sole colf e assistenti alla persona, diventa una negazione di emersione dal lavoro nero per centinaia di migliaia di lavoratori addetti in altri settori del nostro tessuto produttivo.

Oggi, a 20 anni della prima grande manifestazione contro il razzismo, la CGIL scende in piazza, convinta della necessità di una risposta morale e civile oltre che politica contro la deriva del razzismo e la paura che genera nella nostra società.

Questa grande manifestazione popolare sarà un'importantissima tappa per l'affermazione di valori fondanti della nostra organizzazione. Saremo in campo insieme a tante donne e tanti e uomini che vogliono una società libera, di uguali, solidale e democratica, che rifiutano il razzismo e la negazione del diverso.

D.lgs. Sicurezza: le novità in materia di immigrazione

L'articolo 1 (32 commi) contiene larga parte delle disposizioni relative all'Immigrazione.

- **Comma 16: istituzione del reato di ingresso e soggiorno illegale**, di natura contravvenzionale, prevede un'ammenda da 5000 a 10000 euro. Nella sentenza di condanna, il giudice può sostituire la pena pecuniaria con l'espulsione per almeno 5 anni.
- **Comma 17: rito accelerato** per reati procedibili d'ufficio (giudice di pace), compreso il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale.
- **Comma 1:** interpretazione della **circostanza aggravante della clandestinità**, con esclusione dei cittadini comunitari.
- **Comma 5:** inserisce il **favoreggiamento all'immigrazione clandestina** tra le aggravanti dell'associazione per delinquere.
- **Comma 13:** il Ministero dell'interno può costituirsi in giudizio nelle decisioni relative alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato.
- **Comma 22 – lettere b/n:** istituzione di un contributo per rilascio/rinnovo soggiorno e di un fondo dedicato alle spese di rimpatrio.
- **C.22 I.i: Stabilisce un test di conoscenza della lingua italiana** come

condizione per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

- **C.22 I.i:** Prolunga fino a 180 **giorni il periodo di trattenimento nei CIE.**
- **C. 22 I.g:** Stabilisce l'**obbligo di esibizione del permesso agli uffici pubblici per il rilascio di licenze, autorizzazioni**, iscrizioni e altro, ad eccezione dell'accesso ai servizi sanitari e a quelli della scuola dell'obbligo.
- **C. 22 I.r:** Gli stranieri che abbiano conseguito in Italia un dottorato o master di secondo livello hanno la possibilità di **ottenere un permesso di attesa occupazione della durata di un anno.** Sono semplificate le procedure d'ingresso per categorie di lavoratori particolarmente qualificati.
- **C. 22 I.s: Restrizioni nella disciplina dei ri-congiungimenti familiari**
- **C. 22 I.m:** Rimodulata la disciplina per lo straniero già espulso che viola l'ordine di allontanamento. **La sanzione, reclusione da sei mesi a un anno, si applica anche dello straniero col permesso**





scaduto da oltre 60 giorni, senza richiesta di rinnovo in corso, e a colui che, a rifiuto della domanda di soggiorno, si trattiene in violazione all'obbligo di dichiarare la propria presenza.

- **Comma 25:** Obbligo per lo straniero di **stipulare un "accordo di integrazione", articolato su crediti**. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa.
- **Comma 29:** Estensione del rimpatrio assistito anche ai minori dell'UE non accompagnati che esercitano la prostituzione.
- **Comma 26:** Ridefinisce le condotte e **augmenta le pene per il reato di favoreggiamento** all'immigrazione clandestina.
- **Comma 20 e 21:** Obbligo per i gestori "Money transfer" di **acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario che ordina l'operazione**, obbligo di segnalazione alla pubblica sicurezza in caso di mancata presentazione dello stesso.

- **Comma 11:** Ai fini del conferimento della **cittadinanza, la durata minima del matrimonio viene portata da sei mesi a due anni**, rimane tre anni nel caso che il coniuge risieda all'estero (termini dimezzati in presenza di figli). Si prescrive che il matrimonio persista fino al momento del rilascio della cittadinanza.
- **Comma 12:** Obbligo di produrre certificazione che comprova il possesso dei requisiti per la cittadinanza. Istituito il **contributo di 200 euro per il suo rilascio**.
- **Comma 15:** **Per contrarre matrimonio** in Italia lo straniero deve esibire, oltre al nulla osta dell'autorità del proprio paese, un **documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia**.
- **Comma 18:** Per iscrizioni e variazioni anagrafiche è prevista la possibilità di **verifica da parte degli uffici comunali delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile relativo**.
- **Comma 19:** Modificati i requisiti richiesti per l'alloggio in caso di ricongiungimento familiare (**conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa**).
- **Comma 28:** **Cancellazione dello straniero dal registro anagrafico dopo sei mesi** (non più un anno) dalla scadenza del permesso di soggiorno.
- **Articolo 3:** Obbligo per le persone senza fissa dimora che dichiarano domicilio al comune di fornire all'anagrafe gli elementi necessari per l'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio. Presso il Ministero dell'interno **si istituisce un registro nazionale delle persone senza fissa dimora (comma 38/39)**.

Eccezioni di legittimità costituzionale: I primi pronunciamenti delle procure

Alleghiamo a questo numero del bollettino i recenti tre pronunciamenti delle procure della repubblica di Bologna, Torino e Agrigento e l'ordinanza del tribunale ordinario di Pesaro che rinviano alla corte costituzionale un giudizio sulla legittimità costituzionale della legge 94/2009, il cosiddetto decreto sicurezza.

Per sintetizzare il nucleo critico della filosofia che è alla base delle legge, prendiamo in prestito le parole dell'appello di un gruppo di autorevoli giuristi che si è espresso contro l'introduzione delle fattispecie di reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano:

“L'ingresso o la presenza illegale del sigolo straniero, dunque, non rappresentano di per sé fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma solo l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio “ratione subjecti” contrastante non solo con il principio di uguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali.” (www.giuristidemocratici.it)

Rispetto all'incompatibilità con i principi costituzionali, diversi sono i rilievi evidenziati dalle tre procure della repubblica. I più importanti riguardano gli articoli 3 e 25 della carta costituzionale, laddove vengono lesi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza.

Per quanto riguarda l'ordinanza del tribunale di Pesaro, viceversa, si tratta di un pronunciamento che segue una causa avviata e seguita dall'Inca attraverso il patrocinio di legali che collaborano con le nostre strutture.

Nel caso specifico, si fa notare come l'accusa di soggiorno illegale sul territorio italiano mossa nei confronti di un migrante senegalese sia insussistente, mancando la componente essenziale del reato stesso ovvero il “trattenersi senza giustificato motivo”. Il soggetto, infatti, era privo dei documenti idonei all'espatrio e, di fatto, impossibilitato ad ottemperare al provvedimento di espulsione che gli era stato in precedenza comminato.

Tutti i pronunciamenti citati nel numero di Migranti news sono consultabili e scaricabili all'indirizzo:
<http://www.inca.it/migranti-news/03/Rinvii-CC.zip>



Disposizioni regionali sulle norme del pacchetto sicurezza

Presentiamo un gruppo di circolari delle regioni Piemonte, Emilia, Calabria e Puglia relative ad approfondimenti del decreto sicurezza, legge 94/2009.

In particolare, le disposizioni della regione Piemonte, parallelamente a quanto sottolineato da una circolare del ministero dell'interno in data 7/8/2009, riguardano la non obbligatorietà, per i cittadini extracomunitari, di presentare titolo di soggiorno valido nella procedure di dichiarazione di nascita e relativo riconoscimento del figlio naturale.

I pronunciamenti di Emilia, Calabria e

Puglia, invece, riguardano l'accesso al servizio sanitario nazionale, specificamente nel rimarcare il non obbligo del personale sanitario alla segnalazione dell'eventuale cittadino migrante che si avvalga del servizio pur essendo sprovvisto di valido titolo di soggiorno. La regione Puglia dispone, oltremodo, che i cittadini non abbienti e non in regola col permesso di soggiorno siano esentati dalla compartecipazione ad eventuali spese farmaceutiche.

**Tutte le disposizioni citate nel numero di Migranti news sono consultabili e scaricabili all'indirizzo:
<http://www.inca.it/migranti-news/03/disposizioni-regionali.zip>**



Redazione

Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Ordinanze, delle Sentenze da noi patrocinare o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it

PER FINIRE...UNA BUONA NOTIZIA!

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI
(Provincia di Salerno)
Piazza Municipio- tel 0828/973002; fax 0828/973500
84029 Sicignano degli Alburni (SA)

Sicignano, li 4.7.2009

ORDINANZA N 12

Visto il T.U. d.p.r. 267/2000;

ORDINA

- 1) Per l'intero territorio comunale e' categoricamente vietato ogni e qualsivoglia ricorso alle "ronde", rectius "associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale", per come previste dall' art. 3, comma 40 del disegno di legge n. 773-B Senato, approvato al Senato della Repubblica in via definitiva in data 2.7.2009;
- 2) Ancorche' la legge preveda espressamente che l' utilizzo delle predette associazioni intervenga ad opera dei " sindaci, previa intesa con il prefetto " , per l' intero territorio comunale e' vietata ogni e qualsivoglia attivita' da parte delle " ronde " o comunque delle " associazioni tra cittadini " nei termini che fossero eventualmente istituite;
- 3) Ogni violazione alla presente ordinanza sara' punita a norma di legge.

Visto il T.U. d.p.r. 267/2000

ORDINA

- 1) In relazione alle richieste di " elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza " di cui alla legge 5.2.1992 n. 91, come modificata dal disegno di legge n. 773-B approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, che fossero presentate al Comune di Sicignano degli Alburni, gli interessati non devono corrispondere alcun contributo;
- 2) Al contributo di € 200,00 previsto dall' art. 9 bis della l. 5.2.1992 n. 91 come modificato dal disegno di legge n. 773-B approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, si provvedera' mediante prelievo del relativo importo dal capitolo " indennita' di carica per il sindaco ";

Visto il T.U. d.p.r. 267/2000

ORDINA

- 1) Tutti i fratelli stranieri che risiedono, dimorano o comunque si trovano su territorio del Comune di Sicignano degli Alburni e che fossero intenzionati a presentare, alle competenti sedi richiesta di rilascio e/o di rinnovo di permesso di soggiorno, possono, a semplice richiesta da rimettersi al sottoscritto sindaco, ottenere l' intero importo necessitante per tale incombenza;
- 2) Al versamento previsto dall' emanando decreto ministeriale si provvedera' mediante prelievo del relativo importo dal capitolo " indennita' di carica per il sindaco ";

Tutte le disposizioni citate nel numero di Migranti news sono consultabili e scaricabili all'indirizzo:
<http://www.inca.it/migranti-news/03/disposizioni-regionali.zip>